

REGOLAMENTO (UE) N. 83/2014 DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 2014

recante modifica del regolamento (UE) n. 965/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione⁽²⁾ stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo che hanno sostituito l'allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio⁽³⁾, ad esclusione del capo Q concernente i limiti dei tempi di volo e di servizio e i requisiti di riposo.
- (2) A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 216/2008, le misure di attuazione relative ai tempi di volo e di servizio e i requisiti relativi al tempo di riposo devono inizialmente includere tutte le principali disposizioni del capo Q dell'allegato III al regolamento (CEE) n. 3922/91, tenendo conto dei più recenti riscontri tecnici e scientifici.
- (3) Il presente regolamento costituisce una misura di attuazione di cui all'articolo 8, paragrafo 5 e all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 216/2008, pertanto il capo Q dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 va soppresso in conformità all'articolo 69, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/2008. Tuttavia, è necessario che il capo Q dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 continui ad essere applicato fino allo scadere dei periodi transitori previsti nel presente regolamento e per i tipi di operazioni per i quali non sono state stabilite misure di attuazione.
- (4) Il presente regolamento fa salvi i limiti e i requisiti minimi già stabiliti nella direttiva 2000/79/CE del Consiglio⁽⁴⁾, in particolare le norme sull'orario di lavoro e i giorni esenti dal servizio, che dovrebbero sempre essere rispettati dal personale di volo nell'aviazione civile. Le

disposizioni del presente regolamento e le altre disposizioni approvate ai sensi del presente regolamento non sono dirette a giustificare riduzioni nei livelli esistenti di protezione del personale di volo. Le disposizioni del presente regolamento non impediscono e non incidono su una protezione sociale nazionale più favorevole e sui contratti di lavoro collettivi relativi alle condizioni di lavoro nonché alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

- (5) Gli Stati membri possono derogare o deviare dal presente regolamento o dalle relative specifiche di certificazione, applicando disposizioni di un livello di sicurezza almeno equivalente a quelle del presente regolamento, al fine di affrontare meglio considerazioni nazionali o pratiche operative particolari. Ogni deroga o deviazione dal presente regolamento deve essere notificata e trattata in conformità agli articoli 14 e 22 del regolamento (CE) n. 216/2008, che garantiscono decisioni trasparenti e non discriminatorie basate su criteri oggettivi.
- (6) L'Agenzia europea per la sicurezza aerea («l'Agenzia») ha preparato un progetto di misure di attuazione e lo ha presentato alla Commissione sotto forma di parere⁽⁵⁾, in conformità all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.
- (7) È necessario quindi modificare il regolamento (UE) n. 965/2012 per includere i limiti dei tempi di volo e di servizio e i requisiti di riposo.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 965/2012 è così modificato:

1. All'articolo 2 è aggiunto il seguente punto 6:

«6) "Operazioni di aerotaxi", ai fini dei limiti dei tempi di volo e di servizio, operazioni di trasporto aereo commerciale non pianificate ed effettuate su richiesta con un velivolo con una configurazione operativa massima di sedili passeggeri (MPOSC) di 19 o inferiore.»

⁽⁵⁾ Parere n. 4/2012 dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea del 28 settembre 2012 per un regolamento che istituisce norme di attuazione sui limiti dei tempi di volo e di servizio e i requisiti di riposo (FTL) per il trasporto aereo commerciale (CAT) con velivoli (<http://www.easa.europa.eu/agency-measures/docs/opinions/2012/04/EN%20to%20Opinion%2004-2012.pdf>).

⁽¹⁾ GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 302 dell'1.12.2000, pag. 57.

